

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

---

**Disegno di legge** (Rimessione all'Assemblea):

|  | PAG. |
|--|------|
| Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634) | 3    |
| RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .   | 3    |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (1634).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto ».

I colleghi ricordano che nell'ultima riunione il Governo chiese di sospendere il dibattito, al fine di essere posto nella condizione di presentare emendamenti al testo del disegno di legge.

Ho ricevuto ora, unitamente ad emendamenti, una lettera del ministro Visentini, di cui do lettura alla Commissione:

« Illustre e caro presidente,

nella seduta del 10 luglio la Commissione da lei presieduta proseguirà la discussione sul disegno di legge n. 1634 recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. Gli approfondimenti che il Governo, sulla base di quanto è andato emergendo dal dibattito parlamentare, si era riservato di effettuare sul tema della semplificazione delle procedure nonché delle ipotesi di automazione e della loro fattibilità anche in termini di costo, inducono alla presentazione di taluni emendamenti che mantengono fermi i principi

fondamentali della legge n. 528 del 1982 (riserva dell'esercizio del gioco del lotto allo Stato; affidamento del servizio all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; articolazione del gioco in fasi con utilizzo di automazione; raccolta delle scommesse a mezzo di concessionari-raccoglitori mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate, eccetera) ma affidano allo strumento regolamentare — per altro già previsto dall'articolo 13 della legge n. 528 del 1982 — la definizione delle modifiche procedurali necessarie e delle caratteristiche del sistema di automazione. È evidente che si tratta di una innovazione — rispetto alla più limitata portata del disegno di legge n. 1634 — che privilegia, in luogo della rigidità degli schemi introdotti dalla legge n. 528 del 1982, attraverso lo strumento della delegificazione, la definizione e l'adeguamento delle procedure e la conseguente ragionevole scelta di sistemi di automazione sulla base di principi di funzionalità, economicità, trasparenza, sicurezza e continuità del servizio. Essendo personalmente impegnato, con contestualità di orario, per la replica in sede di discussione del disegno di legge sul trattamento tributario della indennità di fine rapporto (atto del Senato n. 1362) non potrò essere presente alla seduta di cui sopra. Ancorché ciò non dipenda da mia volontà, mi scuso per l'assenza con lei e con gli onorevoli deputati e la informo che ho dato incarico all'onorevole Susi di presentare, a nome del Governo, gli emendamenti sopra ricordati e di cui allego copia. La natura, l'oggetto e la portata di essi, per altro, mi sembra che rendano opportuno che l'esame del disegno di legge prosegua in sede referente. In tal senso, ai sensi del quarto comma dell'articolo 92 del Regolamento della Camera, mi prego chiedere che il disegno di legge n. 1634, recante mo-

dificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto sia rimesso all'Assemblea ed il suo esame prosegua quindi in sede referente».

Do lettura degli emendamenti del Governo allegati alla presente lettera:

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti:

« Il gioco si articola, avvalendosi di un adeguato sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata » (2. 1).

*Sopprimere l'articolo 3. (3. 1).*

*Sopprimere l'articolo 4. (4. 1).*

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 5. (5. 1).*

*Sopprimere l'articolo 6. (6. 2).*

*Sopprimere l'articolo 7. (7. 1).*

Al primo comma dell'articolo 10 è premezzo il seguente comma:

« Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'anzianità decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'Amministrazione e l'ordine d'inquadramento è determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e a parità di qualifica, dall'anzianità nella qualifica, nonché a parità

di anzianità, dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge »

L'ultimo comma dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

« L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1987.

Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni » (10. 2).

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« Il termine per l'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è differito al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(11. 3).

*Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:*

ART. 11-bis.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti:

« Al fine di semplificare le procedure di gestione del gioco secondo principi di funzionalità ed economicità e di realizzare l'automazione in modo da assicurare la sua adeguatezza alle caratteristiche dei punti di raccolta e da garantire trasparenza, sicurezza e continuità del servizio, con il regolamento di cui al comma precedente saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza per assicurare progressivamente la distribuzione degli stessi in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per singole aree.

Saranno altresì stabilite le modalità per la organizzazione del gioco, per la effettuazione e la ricezione delle scommesse, nonché quelle per la contabilizzazione e la esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle matrici, per la pubblicità e il pagamento delle vincite, per i riscontri ed i controlli da parte dell'Amministrazione, per i ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite, salva comunque la facoltà dei giocatori di adire l'autorità giudiziaria in caso di mancato accoglimento dei ricorsi stessi.

Con lo stesso regolamento saranno definiti le caratteristiche del sistema di automazione del servizio ed il relativo piano di attuazione, le condizioni ed i termini per l'affidamento dell'impianto e della conduzione del sistema, i criteri di determinazione delle spese relative, la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare l'entità del compenso da attribuire agli stessi raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione, nonché le garanzie che sono tenuti a prestare e la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione e dei partecipanti al gioco ».  
(11. 0. 2).

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 terzo comma, 9, 10, 11, 12 secondo e quarto comma, della legge 2 agosto 1982, numero 528, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge ».

*Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 è sostituito dal seguente:*

« Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, gli oneri di impianto e di conduzione del sistema di

automazione del servizio, il pagamento delle vincite, ogni altro pagamento previsto per legge ed il versamento al bilancio dello Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio » (12. 1).

*Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:*

**ART. 12-bis.**

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1985, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in tre scaglioni, rispettivamente, alle date del 31 luglio 1985, 31 gennaio 1986 e 31 luglio 1986 ». (12. 0. 1).

Credo che la Commissione non possa fare altro che prendere atto della lettera del ministro e sospendere il seguito della discussione del disegno di legge n. 1634, che sarà ripreso nella seduta che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 9,40.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---